



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Vicepresidente

Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti

Via Vannetti, 32 - 38100 Trento

Tel. 0461492600 - Fax 0461492601

e-mail: ass.lavoripubblici@provincia.tn.it

Egregi Signori,

Assessori provinciali

**Segretario generale della Presidenza
della Giunta provinciale**

Dirigenti Generali

Responsabili dei Progetti speciali

Dirigenti di Servizio

Direttori di Agenzie

Spettabile

**Associazione Artigiani e Piccole
imprese della provincia di Trento**

Via Brennero, 182

38100 TRENTO

Spettabile

**Unione Commercio, Turismo
e Attività di Servizio**

Via Solteri, 78

38100 TRENTO

Spettabile

Confesercenti del Trentino

Via Maccani, 207

38100 TRENTO

Spettabile

**Federazione Trentina della
Cooperazione**

Via Segantini, 10

38100 TRENTO

Spettabile
**Federazione provinciale dei Consorzi
irrigui e di miglioramento fondiario**
Via Giusti, 40
38100 TRENTO

Spettabile
**Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Trento**
Piazza S.M. Maggiore, 23
38100 TRENTO

Spettabile
**Ordine degli Architetti della
Provincia di Trento**
Vicolo Galasso, 19
38100 TRENTO

Spettabile
**Collegio dei Geometri della
Provincia di Trento**
Via Brennero, 52
38100 TRENTO

Spettabile
Opera Universitaria
Via Zanella, 1/A
38100 TRENTO

Spettabile
**U.P.I.P.A. Unione prov.le
Istituzioni per l'Assistenza**
Via Sighele, 7
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Sviluppo Spa
Via Zeni,8
38068 ROVERETO

Spettabile
**Agenzia Provinciale per la
Protonterapia — ATreP**
Via Perini, 181
38100 TRENTO

Spettabile
**Associazione degli Industriali
della Provincia di Trento**
Via De Gasperi, 77
38100 TRENTO

Spettabile
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Galleria Tirrena, 10
38100 TRENTO

Spettabile
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
Via Calepina, 13
38100 TRENTO

Spettabile
C.G.I.L. del Trentino
Via Muredei, 8
38100 TRENTO

Spettabile
C.I.S.L. del Trentino
Via S. Croce, 71
38100 TRENTO

Spettabile
U.I.L. del Trentino
Via G. Matteotti, 20/1
38100 TRENTO

Spettabile
Trentino Network S.r.l.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Azienda Multiservizi Rovereto
Via Pasqui, 10
38068 ROVERETO (TN)

Spettabile
Informatica Trentina S.p.A.
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

Spettabile
Patrimonio del Trentino S.p.A.
Via Zambra, 42 — Torre B sud Top Center
38100 TRENTO

Spettabile
Fondazione B. Kessler
Via S. Croce, 77
38100 TRENTO

Spett.le
Fondazione E. Mach
Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL'ADIGE

Spettabile
**Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari**
Via Degasperi, 79
38100 TRENTO

Spettabill
Comuni Trentini
LORO SEDI

Spettabill
Comprensori
LORO SEDI

Spettabile
Enti Strumentali
LORO SEDI

Trento, 10 febbraio 2010

Prot. n. 467-D327-10/MG

Oggetto: Indicazioni per l'applicazione della disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici, di cui al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2009.

Si comunica che con legge provinciale 28 dicembre 2009 n. 19 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2010) ", in vigore dal 30 dicembre 2009, all'art. 45, comma 5, sono state assunte disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi di contratto di lavori pubblici. La nuova norma dispone nello specifico che *"Per i lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in*

vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, trovano applicazione le disposizioni statali in materia di adeguamento dei prezzi.”

Si ricorda che il legislatore provinciale, con l'art. 47 della citata l.p. 29 dicembre 2005, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)” (b.u. 3 gennaio 2006, n. 1, suppl. n. 4), aveva introdotto, all'art. 46 ter della legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. n. 26 del 1993), disposizioni specifiche in materia di adeguamento dei prezzi dei contratti di lavori pubblici, poi modificate ad opera della legge provinciale n.10 del 2008 e rese immediatamente applicabili in virtù dell'art. 29 della l.p. n. 16 del 2008.

L'attuale disciplina provinciale recata dai commi 4 e 5 dell'art. 46 ter della l.p. n. 26 del 1993, ora al vaglio della Corte Costituzionale, trova applicazione a valere dagli appalti di lavori pubblici il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) dopo l'entrata in vigore della citata legge provinciale n. 20/2005 e pertanto dopo il 4 gennaio 2006.

Diversamente, come chiarito oggi dalla nuova norma citata in apertura, per tutti i contratti di lavori pubblici i cui bandi e inviti sono stati pubblicati o, rispettivamente, inviati prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20 trova applicazione la disciplina di fonte statale, di cui ora all'art. 133 del D.Lgs. 163 del 2006 e relativi decreti attuativi nonché all'art.1 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

In particolare ed in ragione del suo carattere eccezionale e derogatorio, si ritiene utile fornire alcune indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al citato all'art. 1 del decreto legge 22 dicembre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e del relativo decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2009, relative alla compensazione dei prezzi in aumento per materiali contabilizzati nel solo anno 2008.

Allegata alla presente, si trasmette la circolare che espone le modificazioni introdotte, evidenziando che la medesima é pubblicata nel sito www.appalti.provincia.tn.it nella sezione “Normativa e Strumenti” e “Circolari PAT”.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate dettagliatamente ed inviate esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo agenziaperiservizi@provincia.tn.it.

Ringraziando per l'attenzione, si inviano cordiali saluti.

f.to - dott. Alberto Pacher -

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D.L. 23.10.2008 n. 162, “*Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2008, n. 249, è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2008, n. 201.

L'art. 1 del citato decreto reca norme in materia di adeguamento dei prezzi, disponendo che, per fronteggiare gli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva entro il 31 gennaio 2009, con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative all'anno 2008, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

In attuazione della citata disposizione, è stato emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il D.M. 30 aprile 2009 “*Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8%, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2009, n. 106.

Con il citato decreto ministeriale sono stati rilevati:

a) i prezzi medi, per l'anno 2007, relativi ai materiali da costruzione più significativi nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2007 (Allegato 1 al decreto);

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2007 nonché le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell'anno 2008 (Allegato 2 al decreto).

c) nell'Allegato 3 al medesimo decreto ministeriale sono indicati i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni sopra richiamate di cui al D.L. 23 ottobre 2008 n. 162 costituiscono una disciplina eccezionale, adottata per fare fronte alla situazione di particolare aumento dei materiali da costruzione; l'art.1 del decreto dichiara espressamente che questa disciplina eccezionale è assunta **in deroga** a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163 e riguarda **esclusivamente** il riconoscimento della compensazione dei prezzi in aumento per materiali contabilizzati nel **2008**.

Le disposizioni di cui si tratta non riguardano quindi le compensazioni dei prezzi relativa a materiali contabilizzati negli anni precedenti al 2008 (2004-2007), che vengono quindi disciplinati dall'art. 133 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dai decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d.d. 30 giugno 2005, 11 ottobre 2006, 2 gennaio 2008 e 24 luglio 2008; **non riguardano neppure le opere contabilizzate nel 2009**.

Si ribadisce che le disposizioni del citato decreto, inoltre, **non si applicano** agli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) **dopo il 4 gennaio 2006** (data di entrata in vigore della legge provinciale n. 20/2005 con cui è stato integrato l'art. 46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici). A questi affidamenti, di importo sia superiore che inferiore o uguale alla soglia di applicazione del diritto comunitario, si applicano le disposizioni della legge provinciale, per la quale tuttavia, allo stato attuale non è stata ancora emanata la disciplina attuativa. Per tali casi, il procedimento di riconoscimento della compensazione è rinviato all'adozione dei predetti atti amministrativi.

Con l'adozione della disciplina eccezionale di cui al decreto in oggetto non può dirsi derogato il principio generale disposto dal comma 2 dell'art.133 del D.Lgs. 163 del 2006, per cui nell'ambito degli appalti pubblici non è ammessa la revisione prezzi. Ciò in quanto la predetta disposizione non è espressamente derogata dalla norma del decreto in oggetto, né può ammettersi una deroga o una disapplicazione implicita, in virtù del divieto espresso disposto dall'art. 255 del codice dei contratti.

Ciò posto e considerato anche il tenore letterale delle disposizioni in parola richiamate al paragrafo precedente, si ritiene di potersi ancora riferire, per quanto non diversamente disciplinato dalla citata normativa sopravvenuta, alla circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 4 agosto 2005, n. 871 recante *"Modalità operative per l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della legge n. 109/1994, e successive modifiche e integrazioni"* (G.U. n. 186 dell'11 agosto 2005).

In particolare, si ritiene necessario, ai fini dell'attivazione della procedura di compensazione in oggetto, che **l'Appaltatore dia dimostrazione dell'effettiva maggiore onerosità subita**.

Per l'applicazione del decreto in oggetto, l'appaltatore deve, **a pena di decadenza**, aver fatto istanza di compensazione (non è necessaria l'iscrizione di riserva) alla stazione appaltante entro l'08 giugno 2009 (cioè 30 gg dalla data di pubblicazione del decreto anzidetto 09 maggio 2009). L'Amministrazione può chiedere l'**integrazione** dell'istanza con la documentazione di seguito esposta, fissando un **termine** per la consegna della medesima.

La procedura di compensazione di cui all'oggetto **non si applica** ai contratti per i quali, alla data del 08 maggio 2009, sia già stato assunto il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo e di accertamento del credito residuo dovuto all'appaltatore.

I MATERIALI CHE POSSONO ESSERE OGGETTO DI COMPENSAZIONE

Il decreto in oggetto dispone e indica che se l'offerta è del 2007 e i materiali sono stati contabilizzati nel 2008, trova applicazione l'ALLEGATO 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2009, e devono essere utilizzate le percentuali di variazioni relative al semestre di contabilizzazione dei materiali. Alle percentuali di variazione deve essere sottratta l'alea dell'8%.

Il decreto dispone anche che se l'offerta è del primo semestre 2008 e i materiali sono stato contabilizzati nel secondo semestre 2008, deve essere utilizzato l'ALLEGATO 2 del suddetto decreto. Alle percentuali di variazione deve essere sottratta l'alea dell'8%.

Tuttavia, si ribadisce che le predette disposizioni **non si applicano** agli appalti di lavori pubblici di interesse provinciale il cui bando (o lettera di invito) sia stato pubblicato (o inviata) **dopo il 4 gennaio 2006** (data di entrata in vigore della legge provinciale n. 20/2005 con cui è stato integrato l'art.46 ter della legge provinciale n. 26 del 1993 in materia di lavori pubblici). A questi affidamenti, di importo sia superiore che inferiore o uguale alla soglia di applicazione del diritto comunitario, si applicano le disposizioni della legge provinciale, per la quale tuttavia, allo stato attuale non è stato ancora emanato il relativo regolamento attuativo.

Se l'offerta è del 2003, 2004, 2005 o 2006 o precedente (fermo restando quanto indicato al precedente capoverso circa l'applicazione della normativa provinciale), ed i materiali contabilizzati nel 2008, trova applicazione l'ALLEGATO 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2009. Alle percentuali di variazione indicate nell'allegato deve essere sottratto il 10%.

Si ribadisce che **per i materiali contabilizzati negli anni precedenti il 2008 (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) o nel 2009, non trova applicazione l'ALLEGATO 3** del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2009.

LA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

Come anticipato sopra, si ritiene che la circolare ministeriale 4 agosto 2005, n. 871, pur non essendo direttamente applicabile in Provincia di Trento, possa tuttavia costituire un utile riferimento, per evidenti ragioni di uniformità ed omogeneità di comportamenti nella pubbliche amministrazioni.

Si dispongono pertanto le seguenti modalità operative:

- La procedura di compensazione prevista dal Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 aprile 2009 **si applica esclusivamente ai lavori contabilizzati nel 2008;**
- Per lavori contabilizzati si intendono tutti i lavori registrati formalmente in alcuno degli atti di contabilità di cui al DPR 554/1999 e comunque trascritti nel registro di contabilità, anche per un periodo di tempo inferiore all'anno solare;.
- Nel caso di affidamento di varianti oltre il quinto d'obbligo con determinazione di nuovi prezzi, si fa riferimento all'anno di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo al contratto di appalto, ovvero dello schema di atto aggiuntivo, qualora lo stesso risulti vincolante per l'appaltatore;
- La procedura di compensazione viene attivata su istanza dell'appaltatore, pervenuta entro il termine dell'**08 giugno 2009**. Alle richieste di compensazione non si applica l'istituto della riserva; pertanto se l'appaltatore ha già avanzata l'istanza di compensazione mediante riserva, quest'ultima non va presa in considerazione, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti

ivi fissati. In ogni caso, l'istanza avanzata mediante riserva è valida per l'attivazione della procedura di compensazione.

- La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;
- **LA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE CON LA DOMANDA**

L'appaltatore deve dare prova dell'effettiva maggiore onerosità subita mediante la produzione di fatture e bolle di consegna da cui si rilevi, per i materiali da costruzione per i quali è chiesta la compensazione, il prezzo elementare pagato dall'appaltatore medesimo.

Le bolle devono portare la data dell'anno 2008 ed essere relative esclusivamente allo specifico appalto.

Sono accoglibili anche fatture non riferite esclusivamente allo specifico appalto. In ogni caso, le fatture devono indicare espressamente i materiali per i quali è chiesta la compensazione ed il relativo prezzo pagato. Le fatture devono risultare quietanzate e non devono essere state oggetto di precedenti compensazioni concesse.

L'istanza di compensazione deve specificare chiaramente le lavorazioni per le quali è chiesta la compensazione, integralmente o per la quota indicata, il riferimento alle voci di prezzo indicate in contratto, le quantità ed il relativo prezzo elementare pagato dall'appaltatore, come risultante dalle fatture allegate.

L'appaltatore deve presentare con la domanda di compensazione le tabelle allegate alla presente circolare, tenendo presente che tali tabelle vanno compilate per ciascun gruppo di materiali come individuato da ciascuno dei predetti decreti ministeriali nonché per anno di riferimento dei lavori contabilizzati.

Si precisa che:

TAB 1

1a) Prezzo elementare pagato dei singoli materiali: si riportano anche i prezzi elementari di tutti quei materiali presenti nelle opere d'arte strutturali evidenziati nelle analisi succitate;

1b) Prezzo di mercato medi dei singoli materiali: si riportano i prezzi relativi all'anno di riferimento, desumibili dai listini prezzi di mercato correnti per il medesimo anno e anche dai listini prezzi delle varie società produttrici;

2a) Prezzo elementare dei singoli materiali: si riportano i prezzi relativi all'anno dell'offerta anche per altri cantieri simili (riportando anche i prezzi elementari di tutti quei materiali presenti nelle opere d'arte strutturali evidenziati con analisi);

2b) Prezzo di mercato dei singoli materiali: si indicano i prezzi relativi all'anno dell'offerta riportando i listini prezzi di mercato correnti per l'anno dell'offerta utilizzando anche i listini prezzi delle società produttrici sempre riferiti al medesimo anno dell'offerta.

I dati indicati nella TAB 1. sono aggregati nella **TAB 2.** come di seguito specificato :

3a) aumento $\Delta\%$ dei prezzi teorico: é calcolato secondo la circolare ministeriale 4 agosto 2005, n. 871 e secondo gli importi riportati nella tabella TAB 1;

3b) aumento $\Delta\%$ dei Prezzi: da utilizzare ai sensi della circolare ministeriale 4 agosto 2005, n. 871; è conseguenza dei valori ottenuti nel calcolo di cui alla colonna 3a;

4a) Quantità dei materiali: da determinare secondo la normativa vigente e correlata di documentazione giustificativa (computi metrici).

É necessario che l'appaltatore fornisca a supporto delle predette TAB 1. e TAB 2. tutta documentazione giustificativa dei dati in esse esposti (eventuali analisi di prezzo, computi metrici ecc...), necessaria per poter effettuare le idonee verifiche sia da parte della Direzione Lavori che della Stazione Appaltante.

Ciò non esclude la facoltà per l'amministrazione appaltante di chiedere ulteriore documentazione giustificativa, in sede di verifica.

- **LA VERIFICA DEL DIRETTORE LAVORI**

Ricevuta l'istanza di compensazione con tutta la documentazione necessaria a dare prova del maggiore onere subito dall'appaltatore, il responsabile del procedimento dispone che il direttore dei lavori proceda a individuare i materiali da costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni, nel contesto delle lavorazioni di appalto, contabilizzate nell'anno 2008.

La circolare ministeriale spiega che la compensazione viene così determinata:

- a) la variazione in percentuale che eccede l'8% (10% se l'offerta è del 2003, 2004, 2005 o 2006) è applicata al prezzo, rilevato nel decreto ministeriale, del singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
- b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lett. a), è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale annuale per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all'art. 42 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, allegato al contratto, un **ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'appaltatore** relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, **non si applicano le compensazioni in aumento** dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l'anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'appaltatore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione per la parte eccedente l'8% (10% se l'offerta è del 2003, 2004, 2005 o 2006).

Ove sia provata dall'appaltatore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto ministeriale annuale per la parte eccedente l'8% (10% se l'offerta è del 2003, 2004, 2005 o 2006).

Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a determinare l'ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).

Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità, riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura, le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla base delle previsioni

progettuali. Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità.

Si precisa che nel caso in cui alcuni dei materiali riportati nelle tabelle allegate al decreto in oggetto fossero ricompresi in opere d'arte strutturali (es. i prefabbricati), è necessario che l'appaltatore evidenzi con l'ausilio di una analisi (redatta secondo i criteri: manod'opera, materiali ed attrezzature), il prezzo elementare pagato per i singoli materiali. Tale analisi è necessaria per poter effettuare il raffronto tra i prezzi elementari sostenuti dall'appaltatore.

Nel caso in cui i materiali oggetto di compensazione fossero stati forniti dai subappaltatori, devono essere presentate le fatture che dimostrano l'incremento di prezzo pagato dai subappaltatori medesimi.

- **LA COPERTURA FINANZIARIA E IL PAGAMENTO**

Ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2009, più volte citato, alle compensazioni dei materiali da costruzione più significativi si fa fronte nei limiti delle risorse e con le modalità di cui all'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Secondo il combinato disposto delle norme richiamate, si rileva quindi che *per le finalità in oggetto si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso. In caso di insufficienza delle risorse di cui sopra, le compensazioni in aumento sono riconosciute dalle amministrazioni aggiudicatrici nei limiti della rimodulazione dei lavori e delle relative risorse presenti nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. A tale fine le amministrazioni aggiudicatrici provvedono ad aggiornare gli elenchi annuali a decorrere dalla programmazione triennale 2009-2011.*

Ciò considerato, il responsabile del procedimento provvede a verificare la disponibilità delle somme stabilite dal direttore lavori, nel quadro economico di ogni singolo intervento. Possono essere utilizzati a tal fine anche le somme accantonate per imprevisti ed il ribasso d'asta, ovvero il fondo di riserva, se previsto, dello strumento di programmazione settoriale che prevede l'opera a cui si riferisce l'appalto.

Ove esista la disponibilità dei fondi, il responsabile del procedimento provvede, verificati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a convalidarli mediante propria determinazione con cui accerta il credito dell'appaltatore e dispone l'impegno di spesa; quindi emette il relativo certificato di pagamento.

- Le variazioni di prezzo individuate dal decreto ministeriale sono valide solamente ai fini del calcolo dell'eventuale compensazione e pertanto non hanno alcuna interferenza con i prezzi contrattuali dei singoli appalti.

Si allegano gli schemi delle tabelle che devono essere prodotte dall'appaltatore con l'istanza di compensazione nonché un esempio di determinazione della medesima compensazione.

TABELLE DA AGGIORNARE

TAB 1	Tabella DMin 30 aprile 2009 – I° SEMESTRE 2008			1a) anno I° sem. 2008	1b) anno I° sem. 2008	2a) anno 2007	2b) anno 2007
	Materiali	Prezzo medio 2007 (€ al kg)	Variazione % annuale 2007	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	0,54	27,12%				
2	Rete elettrosaldata	0,55	16,38%				
3	Laminati in acciaio profilati a freddo	0,67	15,13%				
4	Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	0,73	12,19%				
5	Lamiere in acciaio "Corten"	0,85	19,50%				
6	Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	1,58	11,01%				
7	Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	2,94	-				
8	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	1,44	-				
9	Gabbioni filo ferro zincato	1,96	-				
10	Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	0,72	12,88%				
11	Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	1,34	9,49%				
12	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	1,73	8,99%				
13	Tubazione in PVC rigido	3,68	-				
14	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	1,28	-				
15	Fili di rame conduttori	6,86	18,62%				
16	Cemento tipo 325	9,20	9,82%				

17	Cemento tipo 425	10,20	8,82%				
18	Bitume	33,89	-				
19	Interruttore bipolare magneto - termico	30,78	9,34%				
20	Radiatori in ghisa	32,81	-				
21	Radiatori in alluminio	26,22	-				
22	Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	1,64	16,92%				

TAB 2	Tabella DMin 30 aprile 2009 – 1° SEMESTRE 2008	Raffronto (Δ) calcolato secondo il DMin 06/05		Quantità (Q) dei materiali		IMPORTI
		3a) Δ calcolato	3b) Δ applicato	4a) da documentazione giustificativa	4b) Q materiali verifica del Direttore Lavori	
	Materiali					
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato					
2	Rete elettrosaldata					
3	Laminati in acciaio profilati a freddo					
4	Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate					
5	Lamiere in acciaio "Corten"					
6	Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)					
7	Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati					
8	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale					
9	Gabbioni filo ferro zincato					
10	Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine					
11	Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali					
12	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura					
13	Tubazione in PVC rigido					
14	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici					
15	Fili di rame conduttori					
16	Cemento tipo 325					

17	Cemento tipo 425					
18	Bitume					
19	Interruttore bipolare magneto - termico					
20	Radiatori in ghisa					
21	Radiatori in alluminio					
22	Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (sprit beton)					

TAB 1	Tabella DMin 30 aprile 2009 – II° SEMESTRE 2008			1a) anno II° sem. 2008	1b) anno II° sem. 2008	2a) anno 2007	2b) anno 2007
	Materiali	Prezzo medio 2007 (€ al kg)	Variazione % annuale 2007	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	0,54	27,88%				
2	Rete elettrosaldata	0,55	14,54%				
3	Laminati in acciaio profilati a freddo	0,67	28,89%				
4	Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	0,73	19,40%				
5	Lamiere in acciaio "Corten"	0,85	27,78%				
6	Lamiere in acciaio zincate per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori)	1,58	13,24%				
7	Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	2,94	15,10%				
8	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	1,44	12,43%				
9	Gabbioni filo ferro zincato	1,96	15,89%				
10	Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	0,72	16,48%				
11	Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali	1,34	14,17%				
12	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura	1,73	10,47%				
13	Tubazione in PVC rigido	3,68	13,28%				
14	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici	1,28	10,18%				
15	Fili di rame conduttori	6,86	12,10%				
16	Cemento tipo 325	9,20	10,91%				

17	Cemento tipo 425	10,20	9,80%				
18	Bitume	33,89	13,56%				
19	Interruttore bipolare magneto - termico	30,78	10,38%				
20	Radiatori in ghisa	32,81	12,14%				
21	Radiatori in alluminio	26,22	16,72%				
22	Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	1,64	18,40%				

TAB 2	Tabella DMin 30 aprile 2009 – II° SEMESTRE 2008	Raffronto (Δ) calcolato secondo il DMin 06/05		Quantità (Q) dei materiali		IMPORTI
		3a) Δ calcolato	3b) Δ applicato	4a) da documentazione giustificativa	4b) Q materiali verifica del Direttore Lavori	
	Materiali					
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato					
2	Rete elettrosaldata					
3	Laminati in acciaio profilati a freddo					
4	Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate					
5	Lamiere in acciaio "Corten"					
6	Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)					
7	Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati					
8	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale					
9	Gabbioni filo ferro zincato					
10	Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine					
11	Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostutturali					
12	Tubazioni in acciaio nero senza saldatura					
13	Tubazione in PVC rigido					
14	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici					
15	Fili di rame conduttori					
16	Cemento tipo 325					

17	Cemento tipo 425					
18	Bitume					
19	Interruttore bipolare magneto - termico					
20	Radiatori in ghisa					
21	Radiatori in alluminio					
22	Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (sprit beton)					

ESEMPIO NUMERICO n.1

VALIDO SIA PER LE TABELLE DEL I° SEMESTRE 2008 CHE DEL II° SEMESTRE 2008

(NB: I NUMERI IMPIEGATI HANNO SOLO SCOPO INDICATIVO)

DATI: - quantità materiale verificata da D.L. 1.300.000 Kg

Calcolo degli elementi da inserire nella TAB 2 come di seguito specificato :

colonna 3a) l'aumento $\Delta\%$ dei Pz teorico calcolato secondo la CMin 871 e secondo gli importi riportati nella tabella TAB 1; **$\Delta\%$ dei Pz teorico =**
$$\frac{[(Pz \text{ elementare pagato dei singoli materiali nell'anno considerato (colonna 1a) TAB 1}) - (Pz \text{ elementare pagato dei singoli materiali nell'anno dell'offerta (colonna 2a) TAB 1])]}{[(Pz \text{ elementare pagato dei singoli materiali nell'anno dell'offerta (colonna 2a) TAB 1)]}$$

Con riferimento alle tabelle sotto riportate il calcolo è il seguente:

3a) - Δ calcolato**caso [1 Ferro - acciaio tondo per c.a.]**

$$(0,85 - 0,56) / 0,56 = 51,79\%$$

3b) l'aumento $\Delta\%$ dei Pz da utilizzare è conseguenza dei valori ottenuti nel calcolo di cui alla colonna 3a;

si possono così verificare 2 casi:

caso [1 Ferro - acciaio tondo per c.a.]

nel caso in esame risultando:

$$51,79\% > 27,12\% :$$

La % da applicare, a norma di decreto è pari al

$$27,12\% - 8\% = \underline{\underline{19,12\%}}$$

L'importo da inserire nelle colonna **IMPORTI** della TAB 2, con riguardo all'esempio numerico, è pertanto::

$$\underline{19,12\% \times 0,54 \text{ €/kg} \times 1.300.000 \text{ kg} = \text{€ } 134.222,40}$$

TAB 1	Tabella DMin 30 aprile 2009 – I° SEMESTRE 2008			1a) anno I° sem. 2008	1b) anno I° sem. 2008	2a) anno 2007	2b) anno 2007
	Materiali	Prezzo medio 2007 (€ al kg)	Variazione % annuale 2007	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	0,54	27,12%	0,85	0,84	0,56	0,54

TAB 2	Tabella DMin 30 aprile 2009 – I° SEMESTRE 2008	Raffronto (Δ) calcolato secondo il DMin 06/05		Quantità (Q) dei materiali		IMPORTI
	Materiali	3a) Δ calcolato	3b) Δ applicato	4a) da documentazione giustificativa	4b) Q materiali verifica del Direttore Lavori	
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	51,79%	19,12 %	1.300.000	1.300.000	€ 134.222,40

ESEMPIO NUMERICO n.2

VALIDO SOLO PER LE VARIAZIONI DEL 2008 RISPETTO AD ANNI ANTECEDENTI IL 2007

(NB: I NUMERI IMPIEGATI HANNO SOLO SCOPO INDICATIVO)

DATI: - quantità materiale verificata da D.L. 1.300.000 Kg

- Anno 2003

Calcolo degli elementi da inserire nella TAB 2 come di seguito specificato :

colonna 3a) l'aumento $\Delta\%$ dei Pz teorico calcolato secondo la CMin 871 e secondo gli importi riportati nella tabella TAB 1;

$\Delta\%$ dei Pz teorico =

$$\frac{[(Pz \text{ elementare pagato dei singoli materiali nell'anno considerato (colonna 1a) TAB 1}) - (Pz \text{ elementare pagato dei singoli materiali nell'anno dell'offerta (colonna 2a) TAB 1})]}{[(Pz \text{ elementare pagato dei singoli materiali nell'anno dell'offerta (colonna 2a) TAB 1})]}$$

Con riferimento alle tabelle sotto riportate il calcolo è il seguente:

3a) - Δ calcolato

caso [1 Ferro - acciaio tondo per c.a.]

$$(0,85 - 0,27) / 0,27 = 214,81\%$$

3b) l'aumento $\Delta\%$ dei Pz da utilizzare è conseguenza dei valori ottenuti nel calcolo di cui alla colonna 3a;

si possono così verificare 2 casi:

caso [1 Ferro - acciaio tondo per c.a.]

nel caso in esame risultando:

$$214,81\% > 141\% :$$

La % da applicare, a norma di decreto è pari al

$$141\% - 10\% = \underline{131\%}$$

L'importo da inserire nelle colonna **IMPORTI** della TAB 2, con riguardo all'esempio numerico, è pertanto::

$$\underline{131\% \times 0,28 \text{ €/kg} \times 1.300.000 \text{ kg} = \text{€ } 476.840,00}$$

TAB 1	Tabella DMin 30 aprile 2009 – I° SEMESTRE 2008			1a) anno I° sem. 2008	1b) anno I° sem. 2008	2a) anno 2003	2b) anno 2003
	Materiali	Prezzo medio 2003 (€ al kg)	Variazione % annuale 2003	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato	Prezzo materiali pagato	Prezzo materiali di mercato
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	0,28	141%	0,85	0,84	0,27	0,26

TAB 2	Tabella DMin 30 aprile 2009 – I° SEMESTRE 2008	Raffronto (Δ) calcolato secondo il DMin 06/05		Quantità (Q) dei materiali		IMPORTI
	Materiali	3a) Δ calcolato	3b) Δ applicato	4a) da documentazione giustificativa	4b) Q materiali verifica del Direttore Lavori	
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	214,81%	131 %	1.300.000	1.300.000	€ 476.840,00